



**VADEMECUM
PER L'ADEGUAMENTO
STATUARIO** DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE

Il presente Vademecum ha come scopo quello di fornire un concreto supporto agli Enti che intendano acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017, altrimenti noto come "Codice del Terzo Settore".

Vademecum a cura di Studio Legale Degani

Per conto di CSV  **assovoce**
associazione
volontariato
casertano

Grafica e Impaginazione

etiko
agenzia di comunicazione sociale

VADEMECUM PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

INDICE

ELEMENTI E REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DI UN ETS

1.1 Elementi caratterizzanti gli ETS	1
1.2 Le attività di interesse generale e le attività diverse	1
1.3 L'assenza di fine lucrativo	3
1.4 La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	3
1.5 Particolari categorie di ETS: Focus su Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale	3
1.5.1 Organizzazioni di Volontariato (ODV)	4
1.5.2 Associazioni di promozione sociale (APS)	4

INDICAZIONI PRATICHE PER L'ADEGUAMENTO: LE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO

Disposizioni inderogabili	6
Disposizioni derogabili	9
Disposizioni facoltative	10
Tempistiche e procedura	16
Attuale regime transitorio	16

IL CSV ASSO.VO.CE. DOPO LA RIFORMA	18
---	-----------

ELEMENTI E REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DI UN ETS

1.1 Elementi caratterizzanti gli ETS

Ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti, CTS), sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute e non riconosciute) le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Tali tipologie di enti possono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore a condizione che rispondano ai requisiti di tipo costitutivo e finalistico definiti dal D.Lgs. 117/2017: uno degli elementi caratterizzanti gli Enti del Terzo settore è infatti **“il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”** (art. 4, co. 1 CTS). Ulteriori elementi sono le attività che tali enti devono svolgere al fine di acquisire la qualifica di ETS, l'assenza di fini di lucro e la destinazione patrimoniale.

1.2 Le attività di interesse generale e le attività diverse

Oltre a quello teleologico, per assumere la qualifica di Ente del Terzo settore, è previsto un preciso “vincolo” relativamente alle attività che un ETS deve svolgere per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Tali attività, note come “attività di interesse generale”, **sono tassativamente elencate all'art. 5 del Codice del Terzo settore.**

Esse sono:

- a)** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328¹, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104², e alla legge 22 giugno 2016, n. 112³, e successive modificazioni;
- b)** Interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001⁴ e successive modificazioni;
- d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53⁵, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e)** Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f)** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42⁶, e successive modificazioni;
- g)** Formazione universitaria e post-universitaria;
- h)** Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j)** Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

¹ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

² Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

³ Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

⁴ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.

⁵ Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

⁶ Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- k)** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l)** Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m)** Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n)** Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125⁷, e successive modificazioni;
- o)** Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p)** Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106⁸;
- q)** Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r)** Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s)** Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141⁹, e successive modificazioni;
- t)** Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u)** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166¹⁰, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v)** Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w)** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53¹¹, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x)** Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y)** Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z)** Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Lo svolgimento in via principale di tali attività potrà risultare dal richiamo, all'interno dello Statuto, alla specifica lettera dell'art. 5 del Codice, oltre che da una descrizione più dettagliata e concreta delle specifiche attività che si intendono svolgere.

L'art. 6 del Codice del Terzo Settore prevede la possibilità di svolgere, oltre alle attività di interesse generale sopra elencate, le quali devono essere svolte in via esclusiva o principale, anche le attività cosiddette "diverse" purché siano svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di cui al precedente articolo.

⁷ Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

⁸ Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

⁹ Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

¹⁰ Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

¹¹ Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città in fase di definizione.

A differenza delle attività di interesse generale, lo svolgimento di quelle di cui all'art. 6 è meramente facoltativo. Qualora l'ente intenda avvalersi di tale facoltà, dovranno essere rispettate due condizioni:

- Il carattere di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale (stabiliti, ai sensi dell'art. 6 CTS sulla base di criteri e limiti definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze).¹²
- La specifica previsione dello svolgimento di tali attività all'interno dello statuto.

Le modalità di accertamento del rispetto di tali condizioni saranno oggetto di apposito decreto attuativo.

1.3 L'assenza di fine lucrativo

L'assenza di scopo di lucro è espressamente indicata all'art. 8 del Codice del Terzo Settore, il quale stabilisce che il patrimonio degli enti di Terzo settore debba essere utilizzato "interamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali."

Il secondo comma del citato articolo stabilisce l'espresso divieto di distribuzione, anche indiretta, di "utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti egli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo."

L'articolo fornisce, al comma successivo, un'elencazione dei casi specifici in cui in ogni caso sia riscontrabile la distribuzione indiretta di utili (ad esempio la corresponsione di compensi individuali ad amministratori e sindaci non proporzionati all'attività svolta o la cessione di beni a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soggetti che operino nell'ente).

1.4 La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

Altro elemento caratterizzante ed essenziale per gli ETS è la devoluzione patrimoniale qualora l'Ente si estingua oppure ne sia deliberato lo scioglimento.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, infatti, "il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale". È dunque consigliabile prevedere nello Statuto se non l'ente destinatario del patrimonio residuo, quantomeno l'Organo preposto ad individuarlo e le modalità che dovranno essere utilizzate per farlo (es. Consiglio di Amministrazione o Assemblea).

Si evidenzia che, considerato il necessario parere da parte dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS (vale a dire l'Ufficio del Registro Competente), fino al momento di istituzione del RUNTS tale disposizione non può avere piena efficacia; il parere dovrà pertanto essere reso dagli uffici competenti presso i Registri presso i quali gli enti sono attualmente iscritti.

1.5 Particolari categorie di ETS: Focus su Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale

Il Codice del Terzo settore prevede, al Titolo V, "Particolari categorie di Enti del Terzo Settore", tra cui figurano:

¹²Tali criteri devono ancora essere stabiliti ma, secondo quanto previsto dalla bozza del decreto attuativo, saranno utilizzati quali parametri di riferimento i ricavi derivanti dalle attività rispetto ai ricavi totali: le percentuali sono ancora

- Organizzazioni di Volontariato (ODV);
- Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Enti filantropici;
- Imprese sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso.

Data la diffusa presenza di enti costituiti in forma di ODV e APS, di seguito si propone una breve disamina delle principali peculiarità relative a tali tipologie di enti.

1.5.1 Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Il Titolo V del Codice del Terzo settore prevede, oltre alle disposizioni generali tra cui quelle di cui si è detto sopra, alcune specifiche disposizioni per gli enti costituiti in forma di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di promozione Sociale.

In merito alle Organizzazioni di volontariato, infatti, l'art. 32 dispone che esse debbano essere costituite - in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta - da un numero non inferiore alternativamente a:

- Sette persone fisiche;
- Tre organizzazioni di volontariato.

In particolare, nelle OdV caratteristica essenziale è quella dello svolgimento delle attività di interesse generale **prevalentemente in favore di terzi e attraverso l'attività di volontariato dei propri associati** (o degli aderenti agli enti associati).

Le Organizzazioni di Volontariato possono prevedere, all'interno dell'atto costitutivo o dello Statuto, la possibilità di ammettere quali associati altri enti del Terzo settore (non costituiti in forma di ODV), purché questi non superino il 50% degli associati.

Con riferimento al numero di associati, il comma 1 bis della citata norma dispone che, qualora questo divenga inferiore in un momento successivo alla costituzione, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Altra peculiarità concernente le Organizzazioni di Volontariato è la **denominazione**, la quale è tenuta ad utilizzare tale locuzione o l'acronimo ODV, in sostituzione del generico "Ente del Terzo settore" (o "ETS") (art. 32 comma 3).

In merito alle risorse di cui possono avvalersi le Organizzazioni di volontariato, l'art. 33 CTS dispone che tali enti possono assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti dell'attività svolta (o del funzionamento dell'ente) e che **il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero dei volontari**.

Il Codice dispone infine che l'amministrazione di tali enti è affidata a soggetti scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati e che a costoro non può essere attribuito alcun compenso.

1.5.2 Associazioni di promozione sociale (APS)

Un'altra categoria di particolare rilevanza per la quale sono previste specifiche disposizioni, è quella delle Associazioni di Promozione Sociale (art. 36 CTS).

Come per le ODV, anche per la costituzione di tale tipologia di enti è previsto un preciso limite numerico, indicato alternativamente in un minimo di:

- Sette persone fisiche;
- Tre associazioni di Promozione Sociale.

Anche le APS, così come le ODV e gli altri Enti del Terzo settore, sono tenute allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, ma con una precisa indicazione per quanto

concerne i **destinatari** di tali attività, individuati dalla norma negli **associati** all'ente stesso, i **loro familiari o i terzi**, e le modalità, ossia **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati** (o degli aderenti agli enti associati).

Le previsioni in ordine all'eventuale diminuzione del numero minimo di associati sono le medesime che per le ODV (integrazione entro 1 anno pena la cancellazione dal RUNTS e la perdita della qualifica di ETS), così come quelle in merito alla possibilità prevedere, all'interno dell'atto costitutivo o dello Statuto, l'ammissione di enti del Terzo settore aventi una qualifica diversa da quella di APS (ammessi purché non superino il 50% degli associati).

Specifico divieto è inoltre previsto in ordine alle associazioni cui è preclusa la possibilità di acquisire tale qualifica, ossia tutti quegli enti che dispongano dei limiti con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura con riferimento agli associati, o che prevedono il trasferimento delle quote associative o la partecipazione in base alla titolarità delle quote (art. 35 comma 3 CTS).

Infine, con riferimento alle **risorse** delle Associazioni di Promozione sociale, l'art. 36 del Codice dispone che le APS possono assumere lavoratori dipendenti e avvalersi dell'attività di prestazione di lavoro autonoma o di altra natura anche dei propri associati (nel rispetto di quanto disposto dall'art. 17 del CTS, il quale disciplina l'attività dei volontari negli ETS); così come per le ODV, è previsto **il limite massimo del 50% per il numero dei lavoratori rispetto a quello dei volontari** (o del 5% del numero degli associati).

INDICAZIONI PRATICHE PER L'ADEGUAMENTO: LE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO

Tra le norme del Codice del Terzo Settore, vi sono alcune disposizioni di **carattere obbligatorio**, che devono necessariamente essere previste dallo Statuto (modificando le disposizioni attualmente in vigore) o dall'atto costitutivo (in caso di costituzione di un nuovo ente), altre che sono individuate come **derogabili** (tra cui quelle che regolano l'assemblea dei soci nelle associazioni) e altre ancora previste come **mere facoltà**, in merito alle quali il Codice lascia all'Ente stesso la scelta di adottarle o meno.

Un utile strumento al fine di comprendere le modalità di adeguamento è la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27.12.2018, la quale chiarisce quali siano le disposizioni del Codice del Terzo Settore recanti norme inderogabili, derogabili e quelle che attribuiscono allo statuto una mera facoltà in merito all'adozione di determinate disposizioni. Si propone di seguito un'elencazione delle principali disposizioni del Codice del Terzo settore suddivise tra obbligatorie, derogabili e facoltative.

DISPOSIZIONI INDEROGABILI

Con disposizioni inderogabili si fa riferimento a tutte quelle previsioni che devono essere obbligatoriamente recepite nello statuto o nell'atto costitutivo, sia in modo esplicito che eliminando eventuali disposizioni con esse contrastanti.

Di seguito gli articoli del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) recanti le previsioni inderogabili di maggior rilevanza.

ART. 4 Forma giuridica e finalita'

Forma giuridica e indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: tutti gli Enti del Terzo settore devono indicare la forma con cui sono costituiti (ad esempio Fondazione, Associazione...) ed indicare espressamente le proprie finalità.

ART. 5 Attivita' di interesse generale

Gli ETS devono tassativamente prevedere lo svolgimento di una o più attività elencate alle lettere dell'art. 5 attraverso le quali l'ente persegue le finalità di cui all'art. 4 CTS.

ART. 6 Attivita' diverse

Qualora l'Ente già svolga attività strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale ed intenda continuare a svolgerle, dovrà prevederle nello statuto. Nel caso in cui, diversamente, lo statuto attualmente vigente non preveda lo svolgimento di attività secondarie, è facoltà dell'ente inserire o meno tale previsione. Si evidenzia che, qualora si ometta tale previsione, l'Ente potrà svolgere unicamente le attività elencate, ai sensi dell'art. 5 di interesse generale.

ART. 8 Patrimonio

In merito al patrimonio, lo statuto dovrà prevedere obbligatoriamente:

- la destinazione integrale dello stesso allo svolgimento delle attività statutarie (comma 1);
- il divieto di distribuzione degli utili, anche indiretta (comma 2).

ART. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

Lo statuto dovrà prevedere che, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'ent sarà destinato ad altro ETS, previo parere dell'Ufficio del RUNTS (prevedendo le modalità attraverso le quali sarà indicato l'ente beneficiario e l'organo preposto ad individuarlo) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 12, 32, 35, 37 Denominazione sociale

Gli Enti del Terzo settore dovranno riportare in ogni atto, corrispondenza e comunicazione con il pubblico la denominazione sociale per esteso (Ente del Terzo Settore, Organismo di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale, Ente Filantropico) o il rispettivo acronimo (ETS, ODV o APS).¹³

ART. 13 Scritture contabili e bilancio

Lo statuto dovrà prevedere apposito articolo relativo alle scritture contabili e al bilancio. In particolare, gli enti sono tenuti a redigere il **bilancio di esercizio** formato da:

- Stato patrimoniale
- Rendiconto gestionale
- Relazione di missione

Si evidenzia che, nel caso in cui l'ente abbia ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Qualora lo statuto preveda lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice, il carattere secondario e strumentale dovrà essere documentato nella relazione di missione, in calce al **rendiconto per cassa** o nella nota integrativa al bilancio (comma 6).

Il Codice del Terzo settore prevede inoltre in capo agli enti non iscritti nel registro delle imprese l'obbligo di depositare il bilancio presso il RUNTS (comma 7)¹⁴. Specifiche disposizioni sono inoltre previste per gli enti che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

ART. 14 Bilancio Sociale

Di particolare importanza sono gli obblighi di **pubblicità** previsti dal Codice con riferimento al bilancio sociale e alla relativa documentazione. È infatti previsto l'**obbligo**, per gli enti aventi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, di **depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto** secondo le linee guida indicate nel decreto ministeriale n. 186 del 4 luglio 2019.

Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro sono tenuti a **pubblicare (e aggiornare) sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai dirigenti**.

ART. 15 Libri sociali obbligatori

L'Organo di amministrazione degli Enti di Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati o aderenti
- Libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee
- Libro adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali

Si evidenzia che il Codice del Terzo settore attribuisce inoltre, in capo a tutti i soci o aderenti, il diritto di esaminare i libri sociali "secondo modalità previste dallo statuto o dall'atto costitutivo"; pertanto, sarà necessario prevedere apposita indicazione che individui le modalità di richiesta (ad esempio richiesta scritta al presidente cui viene dato riscontro entro 10 giorni) attraverso le quali è possibile esercitare tale diritto.

¹³Ai sensi dell'art. 12 co.2 CTS, la denominazione di ETS non deve essere riportata dagli enti di cui all'art. 4 co. 3, vale a dire gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.

¹⁴Le modalità saranno definite nel Decreto istitutivo del Registro, attualmente in fase di elaborazione.

ART. 17 Volontario e attività di volontariato¹⁵

Gli enti di terzo settore possono avvalersi dell'attività di volontari, nel rispetto delle previsioni indicate nel Codice DEL Terzo settore.

Sarà pertanto necessario eliminare eventuali previsioni statutarie che siano difformi da quanto previsto dall'art. 17 CTS, il quale indica che:

- I volontari (che esercitino tale attività in modo non occasionale) debbano essere iscritti in apposito registro;
- L'incompatibilità dell'attività di volontario con qualsiasi forma di lavoro presso l'ente;
- La completa gratuità dell'attività svolta (viene fatto salvo solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute).

Si evidenzia inoltre che sensi dell'art. 18 CTS, qualora l'ente si avvalga di volontari, è tenuto ad assicurarli contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta.

ART. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea

L'articolo indica specificamente quali competenze debbano essere attribuite all'assemblea delle associazioni riconosciute e non riconosciute del Terzo settore (art. 25, comma 1 CTS).

Tale disposizione è obbligatoria per gli enti che abbiano un numero di associati inferiore a 500.

ART. 26 Organo di amministrazione

Lo statuto degli enti di Terzo settore deve obbligatoriamente prevedere un Organo di Amministrazione, i cui membri assumono potere di rappresentanza generale; qualora siano previste limitazioni a tale potere, al fine di renderle opponibili ai terzi, queste dovranno essere iscritte nel RUNTS.

ART. 30 Organo di controllo

Tale organo deve obbligatoriamente essere previsto nello statuto in caso di enti:

- Costituiti in forma di Fondazione.
- Costituiti in forma di Associazione (riconosciuta o meno) solo nel caso in cui siano superati;
- due dei limiti dimensionali per due esercizi consecutivi individuati al secondo comma dell'articolo, relativi a stato patrimoniale (110.000,00 euro), entrate (220.000,00 euro), numero di dipendenti occupati in media (5).

ART. 31 Revisore legale dei conti

Tale organo deve essere obbligatoriamente previsto qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali indicati dall'articolo, inerenti all'attivo dello stato patrimoniale (1.100.000,00 euro), alle entrate (2.200.000,00 euro) o al numero di dipendenti occupati in media (12).

ART. 32 Organizzazioni di volontariato

Oltre alle previsioni relative alla denominazioni (v. sopra), sono elementi obbligatori per le ODV la forma associativa e lo svolgimento dell'attività attraverso l'apporto prevalente dei volontari.

Si evidenzia inoltre che qualora siano associati alla ODV enti costituiti in forma diversa da quella di Organizzazioni di Volontariato (ma comunque aventi qualifica di ETS), questi non potranno essere superiori al 50% del totale degli enti associati.

ART. 34 Ordinamento ed amministrazione (odv)

Di particolare importanza è quanto previsto da tale articolo, il quale indica che gli amministratori degli enti aventi qualifica di ODV devono essere scelti tra gli aderenti all'associazione stessa e che, a costoro, si applica l'art. 2382 c.c.¹⁶

¹⁵ Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 17 co. 7, tali disposizioni non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero in attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

¹⁶ Il quale indica le cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori.

ART. 35 Associazioni di promozioni sociali (APS)

Come per le ODV, oltre alla denominazione, il Codice prevede una disciplina specifica per le Associazioni di promozione sociale. Nello statuto di tali associazioni devono essere riportate le finalità e le modalità di svolgimento delle attività. Le APS, infatti devono svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5 attraverso l'apporto prevalente dei volontari.

Deve inoltre essere rispettato quanto previsto dal secondo comma dell'articolo in oggetto, vale a dire l'assenza di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non possono altresì assumere la qualifica di APS gli enti che prevedano il trasferimento di quote associative o che colleghino, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

DISPOSIZIONI DEROGABILI

Alcune disposizioni del Codice del Terzo settore sono previste come derogabili; gran parte di queste hanno ad oggetto l'ordinamento e l'amministrazione dell'assemblea degli ETS (costituiti in forma di associazione o che prevedano un organo assembleare). Come previsto dalla lettera delle norme stesse, tali disposizioni operano qualora "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente". Di seguito le principali disposizioni che lasciano allo statuto tale facoltà derogatoria.

ART. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

Si evidenzia che le disposizioni relative alla procedura di ammissione dei nuovi associati – che prevedono siano deliberate dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato, dando motivata comunicazione all'interessato, entro sessanta giorni, dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione – possono essere derogate dall'atto costitutivo o dallo statuto, ad esempio prevedendo dei limiti temporali differenti o attribuendo tali competenze ad altro organo.

ART. 24 Assemblea

Ai sensi del primo comma del presente articolo hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ma è possibile derogare a tale disposizione prevedendo nello statuto o nell'atto costitutivo il diritto di voto anche per soggetti iscritti nel libro associati da un periodo inferiore a tre mesi. Ulteriore disposizione che può essere derogata da apposita disposizione statutaria concerne il numero di deleghe attribuibili ad un associato (la norma prevede un numero massimo di tre deleghe per ciascun associato).

ART. 25 Competenze assemblea

Tale articolo prevede una elencazione specifica delle competenze di norma attribuite all'organo assembleare. Tali competenze possono però essere derogate, con apposita previsione statutaria, da parte di enti che abbiano un numero di soci superiore a 500, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 98 Modifiche al codice civile (operazioni straordinarie)

Di particolare rilevanza è inoltre la modifica effettuata al codice civile, in cui è stato inserito l'art. 42-bis, con cui viene esplicitamente prevista la possibilità per associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni di operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. Tale disposizione è infatti applicabile, salvo eventuale previsione statutaria che escluda espressamente la possibilità di effettuare tali operazioni.

DISPOSIZIONI FACOLTATIVE

È opportuno evidenziare che talune previsioni indicate dal codice sono da intendersi come mere facoltà dell'ente, il quale può dunque esercitare la scelta che ritenga più opportuna.

Di seguito gli articoli del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) di maggior rilevanza.

ART. 10 Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare

Tale disposizione prevede che gli enti dotati di personalità giuridica e iscritti nel registro delle imprese abbiano possano costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

ART. 24 Assemblea (rappresentanza degli enti associati)

È facoltà dell'ente indicare il numero di voti attribuibili agli associati che abbiano forma di ETS (dunque non persone fisiche), fino a un massimo di cinque.

ART. 30 co.6 Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti

Nei casi in cui sia necessario prevedere l'organo di revisore legale dei conti per il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 31 CTS, è facoltà dell'ente attribuire tale funzione all'Organo di controllo, il quale dovrà, in tal caso, essere costituito interamente da soggetti iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. Qualora l'ente intenda riunire i due organi in capo ad un unico soggetto, tale scelta dovrà essere specificamente indicata in statuto.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa di cui all' all. 1 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27.12.2018, la quale riporta per le principali disposizioni del Codice del Terzo settore l'obbligatorietà o meno della previsione e le modalità deliberativa con cui debbano essere adottate le modifiche.

Come riportato nella tabella, talune modifiche potranno essere adottate con le maggioranze semplificate (ossia quelle previste dallo Statuto per l'assemblea ordinaria), altre con le maggioranze non semplificate (ossia le maggioranze rafforzate, normalmente previste dallo statuto per l'adozione di modifiche statutarie).

● Disposizioni specifiche ODV

● Disposizioni specifiche APS

	OGGETTO	NATURA DELL'ADEGUAMENTO	MODALITÀ DELIBERATIVA
		(OBBLIGATORIA, DEROGATORIA, FACOLTATIVA)	(SEMPLIFICATA O NON SEMPLIFICATA)
ART. 4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
Art. 5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata

	OGGETTO	NATURA DELL'ADEGUAMENTO (OBBLIGATORIA, DEROGATORIA, FACOLTATIVA)	MODALITÀ DELIBERATIVA (SEMPLIFICATA O NON SEMPLIFICATA)
Art. 6	Esercizio attività diverse	2 IPOTESI: <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento della previsione: facoltativa • Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria 	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di revisioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 co.1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8 co.2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
Art. 9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata
Art. 10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativo	Non semplificata
Art. 12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6 d.lgs. 112/2017, art. 1 l. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2)	Semplificata
Art.32 c. 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria.	Semplificata
		ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata
Art.35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria	Semplificata
		APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata

	OGGETTO	NATURA DELL'ADEGUAMENTO (OBBLIGATORIA, DEROGATORIA, FACOLTATIVA)	MODALITÀ DELIBERATIVA (SEMPLIFICATA O NON SEMPLIFICATA)
Art.37 c. 2	Denominazione sociale "Ente filantropico"	Obbligatoria	Semplificata
Art.13 c. 1,2	Bilancio: Individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
Art.13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
Art.14 co. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
Art.15 co. 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
Art. 17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
Art.23 co.1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata

	OGGETTO	NATURA DELL'ADEGUAMENTO	MODALITÀ DELIBERATIVA
		(OBBLIGATORIA, DEROGATORIA, FACOLTATIVA)	(SEMPLIFICATA O NON SEMPLIFICATA)
Art.24 co. 1	Diritto di voto dei neoassociati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius	Semplificata
Art.24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
Art.24 co. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
Art.24 co. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata
Art.24 co. 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
Art.24 co. 6	Applicabilità per le fondazioni del terzo settore dotate di organo assembleare o di indirizzo delle norme previste per le assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata
Art.25 co. 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
Art.25 co. 2	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)	Derogatoria	Semplificata
Art.25 co. 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativo	Non semplificata
Art.26 co.1, 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
Art.26 co. 3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativo	Non semplificata
Art. 26 co. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	Obbligatoria	Semplificata

	OGGETTO	NATURA DELL'ADEGUAMENTO	MODALITÀ DELIBERATIVA
		(OBBLIGATORIA, DEROGATORIA, FACOLTATIVA)	(SEMPLIFICATA O NON SEMPLIFICATA)
Art.26 co. 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Obbligatoria (co. 7) o Facoltativa (co. 3, 4 e 5):	Semplificata se obbligatoria Non semplificata se facoltativa
Art. 30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata Non Semplificata
Art. 30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativo	Non semplificata
Art. 31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata
Art.32 co. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata
Art.32 co. 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)	Non semplificata Semplificata
Art. 34 co. 1\2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata

	OGGETTO	NATURA DELL'ADEGUAMENTO	MODALITÀ DELIBERATIVA
		(OBBLIGATORIA, DEROGATORIA, FACOLTATIVA)	(SEMPLIFICATA O NON SEMPLIFICATA)
Art. 35 co.1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
Art. 35 co. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
Art. 38 co. 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
Art. 41 co. 3	Reti associative nazionali: Allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativo	Non semplificata
Art. 41 co. 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatorio	Semplificata
Art. 41 co. 8/9/10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
Art. 98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata

In merito alle modalità con cui dovranno essere adottate le disposizioni statutarie, è necessario fare riferimento alla modalità con cui è stato adottato lo Statuto oggetto di modifica.

Pertanto, qualora lo statuto o l'atto costitutivo sia stato adottato per atto pubblico notarile, dovrà essere utilizzata la medesima procedura. Nel caso in cui sia stato adottato con scrittura privata autenticata (da notaio) o registrata presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, tali modalità dovranno essere utilizzate altresì per le modifiche di adeguamento.

TEMPISTICHE E PROCEDURA

Termine del 31 Ottobre 2020

ODV e APS dovranno procedere agli adeguamenti statutari entro la data del 31 ottobre 2020¹⁷, al fine di poter adottare le modifiche con le maggioranze semplificate, trasmettendo gli statuti modificati in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore presso gli appositi registri. Qualora un ente abbia necessità di costituirsi in forma di ODV o APS, potrà adottare lo statuto sulla base delle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore e presentarlo all'ufficio competente dell'apposito Registro di riferimento; pertanto, si applica la nuova normativa per quanto concerne le modifiche statutarie, mentre per le procedure di iscrizione agli attuali registri dovranno essere utilizzate le norme procedurali attualmente in essere.

Trasmigrazione e RUNTS

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, i competenti uffici dei registri delle ODV e delle APS provvederanno a comunicare tutte le informazioni relative agli enti in essi registrati, dando atto così ad una "trasmigrazione" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le modalità saranno definite con decreto ministeriale ad oggi non ancora emanato.

Attualmente è infatti ancora in fase di elaborazione il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con cui verranno definite le modalità e le procedure di funzionamento e di iscrizione.

ATTUALE REGIME TRANSITORIO

Con riferimento all'attuale regime transitorio si evidenzia che, per quanto concerne ODV e APS¹⁸ le modifiche statutarie adottate ai fini dell'adeguamento hanno piena efficacia a partire dall'adozione delle stesse, fatta eccezione per quelle strettamente relative al RUNTS, che assumeranno efficacia a partire dall'istituzione del Registro: con l'adozione del D.lgs 117/2017, infatti, avvenuta in data 3 agosto 2017, sono state abrogate le leggi istitutive delle ODV e delle APS (L. 266/1991 e L. 383/2000).

In seguito alla trasmigrazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/2017, gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvederanno entro **180 giorni** a richiedere agli enti le eventuali **informazioni o documenti mancanti** e a verificare la sussistenza dei **requisiti** per l'iscrizione.

L'eventuale documentazione integrativa richiesta dovrà essere trasmessa a cura dell'ente entro il termine di 60 giorni, pena la mancata iscrizione nel RUNTS.

¹⁷ Il termine è stato prorogato a tale data durante il periodo emergenziale (art. 35 del D.L. 18/2020 ("Cura Italia").

¹⁸ Disciplina differente prevista per gli enti iscritti presso l'Anagrafe Unica delle Onlus ex art. 10 D.lgs. 460/97), per il quale non è prevista la trasmigrazione nel RUNTS, dovrà essere presentata istanza di modifica statutaria presso il competente ufficio della Regione con specifica clausola che indichi la richiesta di approvazione con sospensione di efficacia delle suddette modifiche. Ai sensi dell'art. 102, comma 2 CTS, lo statuto così modificato assumerà efficacia solo al verificarsi di due condizioni:

- Autorizzazione di cui all'art. 101 comma 10 della Commissione europea.
- Adozione del decreto attuativo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Come specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione n.89/E del 25 ottobre 2019), la disciplina relativa alle ONLUS resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo Settore; nel periodo transitorio, restano efficaci le disposizioni di cui alla normativa ONLUS.

IL CSV ASSO.VO.CE. DOPO LA RIFORMA

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Caserta, CSV Asso.Vo.Ce., eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

Asso.Vo.Ce. dal 2004 promuove il volontariato nella provincia di Caserta, con servizi gratuiti rivolti alle organizzazioni di volontariato e agli aspiranti volontari. In questi anni il centro ha aiutato le associazioni a nascere e a crescere, condiviso spazi e risorse, indagato i bisogni sociali e messo in rete le migliori energie del territorio, raccolto le tante iniziative del volontariato casertano per farle conoscere.

Con l'attuazione della Riforma del Codice del Terzo Settore si amplia la platea dei destinatari dei servizi erogati dal CSV Asso.Vo.Ce..

Coerentemente con i vincoli delle norme che istituiscono i Centri di Servizio per il Volontariato e nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 101, comma 2, i servizi sono rivolti ai seguenti soggetti aventi sede legale ed operatività principale nella provincia di Caserta:

- Alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al Registro generale regionale del volontariato;
- Alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, per il tramite di una rete nazionale, al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che si avvalgono di volontari;
- Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale (ONLUS) iscritte all'Anagrafe delle ONLUS e che si avvalgono di volontari;
- Alle Cooperative Sociali iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative sociali della Campania e che si avvalgono di volontari;
- Alle Organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro generale regionale del volontariato, che si ispirano ai principi degli art. 1, 2 e 3 della Legge 266/91 e che stanno verificando le condizioni per diventare Ente di Terzo Settore (ETS) di cui al D.lgs. 117/2017;
- Alle Associazioni di Promozione Sociale costituite nel rispetto degli art. 35 e 36 del D.Lgs. 117/2017 e ancora non iscritte ai Registri delle Associazioni di Promozione Sociale;
- A Reti di organizzazioni, con presenza di OdV o di APS o Cooperative sociali che si avvalgono di volontari;
- Alle persone, intenzionate a costituire un'associazione, che intendono verificare la possibilità e opportunità di utilizzare la forma dell'OdV o una delle altre forme di ETS che si avvalgono di volontari;
- Ai singoli cittadini, che si qualificano come volontari o aspiranti volontari, per le tipologie di servizio loro rivolte.

Per questi destinatari, i servizi erogati mediante le risorse del FUN di cui all'art. 62 D.lgs. 117/2017 sono classificati secondo 2 tipologie:

- a) totalmente gratuiti;
- b) a pagamento.

Possono accedere ai Servizi gli ETS precedentemente elencati che rispettano questi requisiti:

- Accettazione di quanto previsto dal Regolamento per l'accesso ai servizi presente nella sezione "Regolamenti" sito www.csvassovoce.it;
- Sede legale e operatività principale in provincia di Caserta;
- Non avere attività o comportamenti contrastanti con le proprie finalità statutarie e/o con le leggi vigenti.

